

CORTE UE

# Opere senza Via con ok «ex post»

Guglielmo Saporito ▶ pagina 23



**Corte Ue.** Dai giudici di Lussemburgo i rimedi per la mancata valutazione dell'impatto ambientale

## Ok postumo per impianti senza Via

### L'autorizzazione deve tenere conto delle norme vigenti al tempo

**Guglielmo Saporito**

■ La Corte di giustizia dell'Unione europea spiega, nella sentenza 26 luglio 2017, come rimediare ad **errori nelle valutazioni di impatto ambientale**. Due impianti per la produzione di energia elettrica da biogas erano stati autorizzati nelle Marche, senza valutazione di impatto (Via), perché le norme regionali dell'epoca ritenevano questi impianti di scarso rilievo. Dopo la costruzione, la Corte costituzionale (93/2013) ha eliminato la legge regionale, ritenendola troppo permissiva e contraria ai principi comunitari sull'ambiente.

Si è posto quindi il problema della sorte degli impianti già realizzati senza Via, e il giudice di Lussemburgo indica una soluzione che non dà eccessivo peso all'avvenuta esecuzione delle opere. È infatti necessario eliminare l'illecito (l'impianto a biogas privo di autorizzazione ambien-

tale), ma è possibile ottenere una regolarizzazione successiva, ex post.

Tale autorizzazione postuma, secondo la Corte Ue, non deve essere né sbrigativa né semplificata, e non deve essere elusiva delle norme che, al tempo, avrebbero dovuto essere rispettate. Inoltre, la regolarizzazione non deve tener presenti solo le ripercussioni future dell'impianto, ma deve ricostruire fin dal principio il giudizio di impatto ambientale, tornando alla situazione anteriore alla esecuzione delle opere.

Con questo orientamento, la Corte di giustizia recepisce le conclusioni dell'Avvocato generale (30 marzo 2017), il quale aveva posto l'accento sulla necessità di risarcire i danni derivanti dal mancato iniziale avvertimento ai soggetti interessati (vicini, aziende coinvolte), e dall'aver sottratto ai residenti la possibilità di ottenere, tramite provvedi-

menti di urgenza, un efficace giudizio sfavorevole alla realizzazione dell'opera impattante. La situazione marchigiana applicherà quindi la norma (articolo 29 comma 5 del Dlgs. 152/2006) che disciplina l'annullamento di autorizzazioni o concessioni prive di valutazione di impatto, norma che esige la rinnovazione della valutazione di impatto ambientale. Si riconosce quindi alla regolarizzazione una portata generale, anche nel delicato settore ambientale: diventa quindi generale il meccanismo previsto dall'articolo 21 nonies della legge 241/1990 e cioè la possibilità di una convalida per i provvedimenti illegittimi, se vi sono ragioni di interesse pubblico e si interviene entro un termine ragio-



Peso: 1-3%,23-13%

nevole. Trova inoltre conferma il principio che esclude la demolizione di ciò che, comunque ed anche parzialmente, sarebbe successivamente realizzabile: un caso frequente è quello delle distanze tra edifici in edilizia che, grazie anche alla lentezza della giustizia, vengono giudicate illegittime dopo decenni.

Se nel corso del tempo so-

pravvengano nuovi piani urbanistici con obbligo di minori distanze, l'illecito rimane limitato al periodo di tempo in cui vigevano le maggiori distanze, ed il vicino danneggiato (Cassazione 14446/2010) ha diritto al solo risarcimento del danno per il periodo durante il quale le distanze non sono state rispettate.



Peso: 1-3%,23-13%